



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.5.2012
COM(2012) 275 final

2012/0144 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che revoca la sospensione degli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria

RELAZIONE

1. RECENTE DECISIONE DEL CONSIGLIO DI SOSPENDERE GLI IMPEGNI DEL FONDO DI COESIONE

Con la decisione di esecuzione 2012/156/UE¹ del 13 marzo 2012, il Consiglio ha deciso di sospendere, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, 495,2 milioni di euro di stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria, pari allo 0,5% del PIL di questo Stato membro e al 29% della dotazione ad esso assegnata dal Fondo di coesione per il 2013. La suddetta decisione si fonda sulla decisione 2012/139/UE del Consiglio², del 24 gennaio 2012, nella quale si stabilisce che l'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 di correggere il disavanzo eccessivo in modo credibile e sostenibile entro il 2011.

L'accesso al sostegno del Fondo di coesione è subordinato a determinate condizioni, tra cui quella di evitare un disavanzo pubblico eccessivo, come previsto dall'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)³. Tali condizioni mirano a incentivare i governi nazionali a perseguire politiche di bilancio sane e a realizzare le condizioni macroeconomiche che permettano un uso efficiente delle risorse del Fondo di coesione. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo destinati allo Stato membro interessato se: i) nei confronti di tale Stato membro è in corso una procedura per disavanzo eccessivo (PDE) e ii) esso non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione, formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE⁴, di adottare misure correttive entro il termine stabilito. La sospensione degli stanziamenti d'impegno è pertanto attivata da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE⁵.

La decisione relativa all'importo degli impegni del Fondo di coesione da sospendere era intesa a garantire che la sospensione fosse efficace e proporzionata, tenuto conto dell'attuale situazione economica generale nell'Unione europea e dell'importanza relativa del Fondo di coesione per l'economia dello Stato membro interessato.

2. CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI DEL FONDO DI COESIONE A FAVORE DELL'UNGHERIA

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1084/2006, il Consiglio decide senza indugi di porre fine alla sospensione degli stanziamenti in questione qualora constati che lo Stato membro interessato ha adottato le necessarie misure correttive.

¹ GU L 78 del 17.3.2012, pag. 19.

² GU L 66 del 6.3.2012, pag. 6.

³ Che sostituisce l'articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), cui fa riferimento l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

⁴ Che sostituisce l'articolo 104, paragrafo 7, del trattato CE, cui fa riferimento l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

⁵ Che sostituisce l'articolo 104, paragrafo 8, del trattato CE, cui fa riferimento l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

Al momento dell'adozione della decisione di esecuzione 2012/156/UE del Consiglio, la Commissione ha rilasciato la seguente dichiarazione: *“Per facilitare la decisione del Consiglio, la Commissione si impegna a presentare senza indugio al Consiglio una valutazione riguardo all'adeguatezza dei provvedimenti adottati, dopo che il governo ungherese avrà adottato misure correttive intese a rispondere alla raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012 formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE.”*. Inoltre, in risposta all'impegno del governo ungherese di recepire le necessarie misure correttive nel programma di convergenza ungherese, previsto per aprile 2012, nonché in altri documenti e decisioni affini di dominio pubblico, il Consiglio ha annunciato l'intenzione di riesaminare la questione nella riunione del 22 giugno 2012 nella prospettiva di revocare la sospensione se le condizioni saranno soddisfatte.

2.1. Raccomandazione di correggere il disavanzo eccessivo entro il 2012, adottata dal Consiglio il 13 marzo 2012 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE

Nella nuova (quinta) raccomandazione rivolta all'Ungheria a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, il Consiglio ha prorogato al 2012 il termine per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo in modo credibile e sostenibile. In particolare, il Consiglio ha raccomandato alle autorità ungheresi di: i) garantire il conseguimento dell'obiettivo di disavanzo del 2,5% del PIL per il 2012, il quale, in base alle previsioni intermedie di febbraio dei servizi della Commissione, richiederebbe un ulteriore sforzo di bilancio di almeno 0,5% del PIL, da raggiungere mediante un'ulteriore definizione e applicazione delle necessarie misure di risanamento di carattere strutturale, nuove o già programmate; ii) destinare eventuali entrate impreviste al miglioramento del saldo nominale; iii) adottare le necessarie misure aggiuntive di carattere strutturale per garantire che nel 2013 il disavanzo rimanga ben al di sotto della soglia del 3% del PIL anche dopo la completa eliminazione graduale delle entrate una tantum pari a quasi l'1% del PIL; iv) inserire riserve sufficienti nelle prossime leggi di bilancio. Nel contempo, il Consiglio ha sottolineato che l'aggiustamento di bilancio dovrebbe contribuire alla riduzione del rapporto tra debito pubblico lordo e PIL e dovrebbe inoltre essere sostenuto dai proposti miglioramenti del quadro sulla governance di bilancio.

2.2. Valutazione delle misure adottate da parte della Commissione

Dalle informazioni disponibili si evince che l'Ungheria ha preso provvedimenti adeguati nel senso della correzione del disavanzo eccessivo. In particolare, nonostante il leggero deterioramento dell'ambiente macroeconomico evidenziato dalle previsioni dei servizi della Commissione nella primavera 2012, il disavanzo di bilancio dovrebbe raggiungere il 2,5% del PIL nel 2012 e rimanere ben al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL nel 2013, come raccomandato dal Consiglio a marzo. Le nuove misure annunciate nel contesto del programma di convergenza implicano misure strutturali aggiuntive pari allo 0,3% del PIL e un miglioramento del saldo strutturale dello 0,25% del PIL nel 2012 rispetto alla valutazione su cui si fondava la raccomandazione del Consiglio del marzo 2012. Questo risultato è alquanto inferiore all'ulteriore sforzo di bilancio dello 0,5% del PIL raccomandato dal Consiglio, ma in linea di massima può essere considerato accettabile se si tiene conto delle revisioni della crescita potenziale del PIL e del fatto che le previsioni di entrata sono inferiori a quanto ci si sarebbe potuto aspettare in base alla normale elasticità fiscale. L'impiego di entrate impreviste per avvicinarsi all'obiettivo e l'inserimento di riserve sufficienti nei prossimi bilanci sono ancora da dimostrare. In base alle previsioni della primavera 2012, il debito pubblico dovrebbe scendere al 78,5% del PIL nel 2012 e ridursi ancora leggermente nel 2013. Infine si constata un certo progresso nel rafforzamento del quadro sulla governance di bilancio, anche se restano ancora da elaborare e adottare importanti riforme prima della fine

della sessione primaverile del parlamento. Stante quanto premesso, nonché alla luce dei recenti dati sulla crescita nel primo trimestre, peggiori del previsto, la Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi di bilancio in Ungheria sulla scorta del trattato e del patto di stabilità e crescita, tenuto conto in particolare del prolungarsi della procedura per disavanzo eccessivo nei confronti di questo paese. Le relazioni semestrali sulla PDE presentate dal governo ungherese costituiranno una delle fonti di informazione a questo riguardo.

3. PROPOSTA DI REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI DEL FONDO DI COESIONE A FAVORE DELL'UNGHERIA

La Commissione, vista la propria valutazione delle misure adottate dal governo ungherese in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, volta a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012, è del parere che ricorrano le condizioni per la revoca della sospensione degli impegni del Fondo di coesione.

Pertanto, la Commissione propone al Consiglio di revocare la sospensione degli impegni del Fondo di coesione di cui alla decisione di esecuzione 2012/156/UE del Consiglio.

La Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi di bilancio in Ungheria, come previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, tra l'altro sulla base delle relazioni semestrali sulla PDE presentate dal governo ungherese e nell'ambito dell'esercizio di sorveglianza post programma successivo alla scadenza del sostegno finanziario concesso ai sensi della decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria⁶ o in virtù di qualsiasi nuovo programma di sostegno finanziario dell'Unione all'Ungheria, eventualmente approvato dal Consiglio. Se in qualsiasi momento, prima dell'abrogazione di cui all'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, le misure adottate si dimostreranno inadeguate, la Commissione raccomanderà al Consiglio di adottare una nuova decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE e potrà proporre al Consiglio di adottare una decisione di sospensione degli impegni del Fondo di coesione.

⁶ GUL 37 del 6.2.2009, pag. 5.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che revoca la sospensione degli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94⁷, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006 stabilisce le condizioni applicabili all'assistenza del Fondo di coesione. Ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo, il Consiglio può decidere di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione, qualora abbia determinato, conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE, che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo a una sua raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE⁸.
- (2) Il 5 luglio 2004, con decisione 2004/918/CE⁹, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), che in Ungheria esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha adottato una prima raccomandazione il 5 luglio 2004, una seconda raccomandazione l'8 marzo 2005 e una terza raccomandazione il 10 ottobre 2006, rivolte all'Ungheria a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato CE. Il 7 luglio 2009 il Consiglio ha adottato la quarta raccomandazione all'Ungheria a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato CE, ("raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009") volta a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2011.
- (3) Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/139/UE¹⁰ a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE, nella quale stabilisce che l'Ungheria non ha

⁷ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.

⁸ Che sostituisce l'articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), cui fa riferimento l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

⁹ GU L 389 del 30.12.2004, pag. 27.

¹⁰ GU L 66 del 6.3.2012, pag. 6.

preso misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 entro il termine ivi fissato.

- (4) Con la decisione di esecuzione 2012/156/UE¹¹ del 13 marzo 2012, il Consiglio ha deciso di sospendere, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, una parte degli impegni del Fondo di coesione nei confronti dell'Ungheria conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006. La decisione relativa all'importo degli impegni del Fondo di coesione da sospendere era intesa a garantire che la sospensione fosse efficace e proporzionata, tenuto conto dell'attuale situazione economica generale nell'Unione europea e dell'importanza relativa del Fondo di coesione per l'economia dello Stato membro interessato. Il Consiglio ha ritenuto opportuno, nel caso di una prima applicazione a uno Stato membro dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006, fissare tale importo al 50% della dotazione del Fondo di coesione per il 2013, senza superare il livello massimo dello 0,5% del PIL nominale dello Stato membro interessato previsto dai servizi della Commissione. Di conseguenza, il Consiglio ha deciso di sospendere 495 184 000 EUR di impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (5) Lo stesso giorno il Consiglio ha emesso una raccomandazione riveduta all'Ungheria a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE (“raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012”) che fissa il 2012 come nuovo termine per far cessare la situazione di disavanzo eccessivo e raccomanda in particolare all'Ungheria di: i) compiere un ulteriore sforzo di bilancio di almeno 0,5% del PIL grazie a un'ulteriore definizione e applicazione delle necessarie misure di risanamento di carattere strutturale, in modo da raggiungere nel 2012 l'obiettivo di un disavanzo pari al 2,5% del PIL; ii) destinare eventuali entrate impreviste al miglioramento del saldo nominale; iii) adottare le necessarie misure aggiuntive di carattere strutturale per garantire che nel 2013 il disavanzo rimanga ben al di sotto della soglia del 3% del PIL; iv) inserire riserve sufficienti nelle prossime leggi di bilancio. Nel contempo, il Consiglio ha sottolineato che l'aggiustamento di bilancio dovrebbe contribuire alla riduzione del rapporto tra debito pubblico lordo e PIL e dovrebbe inoltre essere sostenuto dai proposti miglioramenti del quadro sulla governance di bilancio.
- (6) Il 23 aprile 2012 l'Ungheria ha presentato l'aggiornamento annuale del proprio programma di convergenza, che espone la strategia di bilancio per conseguire la correzione sostenibile del disavanzo eccessivo entro il 2012. Gli obiettivi ufficiali di riduzione del disavanzo e gli sforzi di bilancio programmati sono conformi alla raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE. Il programma conferma il precedente obiettivo a medio termine dell'1,5% del PIL, che si intende raggiungere entro il 2013. Secondo l'aggiornamento, il debito pubblico sarà progressivamente ridotto durante l'intero periodo di programmazione, scendendo al 77% del PIL nel 2013 e al di sotto del 73% del PIL nel 2015. Quanto alla riforma della governance di bilancio, le autorità ungheresi hanno annunciato che presenteranno i necessari emendamenti nel corso della sessione parlamentare di primavera.

¹¹ GUL 78 del 17.3.2012, pag. 19.

- (7) Sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la Commissione ha concluso, nella comunicazione del 30 maggio 2012¹², che l'Ungheria ha adottato le necessarie misure correttive, dimostrando un adeguato progresso verso la riduzione del disavanzo eccessivo. In particolare, si prevede che il disavanzo di bilancio raggiungerà il 2,5% del PIL nel 2012 e rimarrà ben al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL nel 2013, come raccomandato dal Consiglio a marzo. Nello specifico, tenendo conto anche di tutte le informazioni comunicate pubblicamente dal governo ungherese da metà marzo, i servizi della Commissione stimano che nel 2013 il disavanzo raggiungerà il 2,7% del PIL. Considerando altresì l'effetto delle revisioni della crescita potenziale del PIL e il divario previsto rispetto alla normale elasticità fiscale, lo sforzo di bilancio nel 2012 può essere ritenuto, in linea di massima, conforme a quanto richiesto. Lo stanziamento di entrate impreviste e l'inserimento di riserve sufficienti nei prossimi bilanci sono ancora da dimostrare. In base alle previsioni della primavera 2012, il debito pubblico dovrebbe scendere al 78,5% del PIL nel 2012 e ridursi ancora leggermente nel 2013. Infine si constata un certo progresso nel rafforzamento del quadro sulla governance di bilancio, anche se restano ancora da elaborare e adottare importanti riforme prima della fine della sessione primaverile del parlamento. Stante quanto premesso, nonché alla luce dei recenti dati sulla crescita nel primo trimestre, peggiori del previsto, la Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi di bilancio in Ungheria.
- (8) Nell'insieme, l'Ungheria ha adottato le necessarie misure correttive in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012 allo scopo di ridurre il disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio. Pertanto, la decisione di esecuzione 2012/156/UE del Consiglio che sospende una parte degli impegni del Fondo di coesione deve essere abrogata.
- (9) Se in qualsiasi momento, prima dell'abrogazione della decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, le misure adottate si dimostreranno inadeguate, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotterà una nuova decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE. Esso potrà, su proposta della Commissione, adottare una nuova decisione di sospensione degli impegni del Fondo di coesione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È revocata la sospensione parziale degli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria di cui alla decisione di esecuzione 2012/156/UE del Consiglio.

¹² COM(2012) XXXLINK TO BE INSERTED HERE AFTER THE 30TH OF MAY

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*